
committente

Regione Veneto
Provincia di Padova
Comune di San Pietro in Gu
r.u.p.
arch. Alberto Franco

progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori

Sinergo Spa - via Ca' Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041 3642511 - fax+39 041 640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

Progettista e Direttore dei Lavori
arch. Alberto Muffato

coordinamento di progetto
ing. Stefano Averno

**coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione**
ing. Stefano Muffato

oggetto**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra Via
Mazzini e Via Fornace

località

San Pietro in Gu (PD)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI

direttore tecnico
arch. Alberto Muffato

00.01

file
18111-01_A_00.01_REL_r01

cod. committente
commessa
18111

rev	data		redatto	verificato	approvato
rev	data		redatto	verificato	approvato
1	10.01.2019	revisione categoria impianti	S. Averno	S. Averno	A. Muffato
rev	data		redatto	verificato	approvato
0	17.12.2018	prima emissione	S. Averno	S. Averno	A. Muffato

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA MAZZINI E VIA FORNACE IN COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD)

CUP :

**PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

CAPITOLO 1) DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI

Articolo 1.1) OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti collegate alla riqualificazione dell'attuale incrocio a raso tra Via Mazzini e Via Fornace mediante la realizzazione di un'intersezione a rotatoria e la razionalizzazione del nodo stradale tra Via Mazzini e Via Mattei.

Nello specifico, la rotatoria di progetto, permetterà di migliorare la circolazione del nodo, assicurando al contempo numerosi benefici alla collettività, tra i quali:

- I. incremento del livello di sicurezza per gli utenti che impegnano l'intersezione, grazie alla significativa riduzione dei punti di conflitto;
- II. moderazione delle velocità di transito veicolare. Nel tratto in esame, la strada presenta infatti un andamento curvilineo caratterizzato da un raggio di curvatura notevole tale da permettere la sua percorrenza a velocità elevate; l'inserimento di una soluzione a rotatoria consentirà il miglioramento della sicurezza stradale per gli utenti transitanti lungo la viabilità, soprattutto nelle ore di morbida;
- III. razionalizzazione delle manovre dei mezzi pesanti indotti dall'area a forte vocazione artigianale-industriale;
- IV. riconversione urbana: la costruzione di una rotatoria è un'opera che non produce soltanto evidenti vantaggi in termini di fluidità veicolare e sicurezza stradale, ma funge, in molti casi, anche da elemento di arredo urbano favorendo l'abbellimento architettonico ed urbanistico del contesto territoriale in cui viene inserita.

La riqualificazione dell'intersezione tra Via Mazzini e Via Mattei invece, mediante la modifica dell'andamento di Via Mattei in prossimità dell'incrocio, poiché non sarebbe stato possibile prevedere un ingresso diretto in rotatoria, permetterà di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza tra l'intersezione delle due vie in oggetto e la futura rotatoria.

Tale razionalizzazione del nodo, grazie ad una riduzione del raggio di curvatura dell'asse, garantirà anche una riduzione della velocità in approccio all'incrocio degli utenti provenienti da Via Mattei.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole d'arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è ----- mentre il Codice identificativo gara (CIG) sarà quello acquisito in sede di indizione della gara.

Ubicazione:

L'intervento è ubicato nel Comune di San Pietro in Gu (PD) Roncade ed interessa l'area tra Via Mazzini e Via Fornace.

Articolo 1.2) FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a “**corpo**”.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **€. 206.601,12** oltre IVA., ed è così suddiviso:

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
A.1	Lavori a corpo – opere stradali	€. 170.269,24	85,59 %
A.2	Lavori a corpo – opere elettriche	€. 28.674,07	14,41 %
	IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO (A.1 + A.2)	€. 198.943,31	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 7.657,81	
	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€. 7.657,81	
	<i>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO LAVORI + SICUREZZA</i>	<i>€. 206.601,12</i>	100,00 %

Indicando l'incidenza della manodopera:

TABELLA “A”

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.1	Opere da appaltare scorporate dalla manodopera	€. 143.672,38
A.2	Incidenza della manodopera	€. 55.270,93
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 7.657,81
	<i>IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA</i>	<i>€.206.601,12</i>

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in €. 7.657,81 (Euro settemilaseicentocinquantesette/81) non soggetti a ribasso d'asta, la somma degli oneri derivanti dall'incidenza della manodopera stimati in €. 55.270,93 (Euro cinquantacinquemiladuecentosettanta/93) soggetti a ribasso d'asta, nonché l'importo di €. 143.672,38 (Euro centoquarantatremilaseicentosettantadue/38), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso; l'importo di contratto sarà quello risultante dalla somma dell'importo offerto, al netto degli oneri di sicurezza e dei lavori in economia, scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta economica i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto a dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la verifica di congruità dell'offerta.

È richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

- **€ 176.823,32 corrispondenti al 85,59% di cui € 170.269,24 per lavorazioni soggette a ribasso e € 6.554,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Ai sensi dell'art. 61 co 4 del regolamento, la classifica richiesta è pertanto la 1[^].

b) CATEGORIA SCORPORABILE:

OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su ponti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

- **€ 29.777,80 corrispondenti al 14,41% di cui € 28.674,07 per lavorazioni soggette a ribasso e € 1.103,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per i lavori in economia e per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Articolo 1.3)

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni progettuali e quelle che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Demolizione e conferimento in discarica di murature e pavimentazioni in cls;
- Fresatura e demolizione manto stradale esistente;
- Scavi e conferimento in discarica;
- Posa cavidotto illuminazione pubblica e pozzetti;
- Posa condotte e pozzetti smaltimento acque;
- Posa cordonate;
- Posa pavimentazioni varie;
- Posa segnaletica orizzontale e verticale.

Gli importi e la percentuale delle diverse categorie di lavori omogenei previsti sono evidenziati nella seguente tabella:

TABELLA "B"

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI OMOGENEI	IMPORTO TOTALE DI OGNI CAT. DI LAVORO (€)	PERC. CAT. (%)
DEMOLIZIONI E SCAVI	€ 42.972,30	21,60 %
PAVIMENTAZIONI STRADALI	€ 53.585,74	26,94 %
CORDONATE E ISOLE SPARTITRAFFICO	€ 12.496,30	6,28 %
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	€ 2.370,44	1,19 %
OPERE IDRAULICHE	€ 46.036,29	23,14 %
ILLUMINAZIONE	€ 28.674,07	14,41 %
ALTRE LAVORAZIONI	€ 11.672,57	5,87 %
ECONOMIE	€ 1.135,60	0,57 %
IMPORTO TOTALE	€ 198.943,31	100,00 %
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 7.657,81	
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 206.601,12	

Articolo 1.4) DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.4.1. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

1.4.2. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei prezzi unitari contrattuali delle lavorazioni e forniture e, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il Capitolato Generale e le norme in vigore sugli appalti di lavori pubblici;
 - b) la presente relazione facente parte del progetto esecutivo;
 - c) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;
 - d) L'elenco dei prezzi unitari contrattuali e l'Analisi prezzi;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano;
 - f) Il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'articolo 131 del Codice dei Contratti, all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;
 - g) Il programma esecutivo dei lavori;
 - h) Le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico estimativo;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti;
 - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

1.4.3. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
2. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stazione appaltante.

1.4.4. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione il comma 17 dell'art. 48 del Codice dei contratti
3. In caso di fallimento i rapporti economici con l'appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione del "Comune", come indicato all'art. 48 del presente capitolato speciale d'appalto.

1.4.5. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

1.4.6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n.203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

1.4.7. Elenco prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I prezzi unitari, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del codice dei contratti, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata.
2. I lavori e le somministrazioni saranno contabilizzati e pagati ai prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi unitari di progetto, al netto del ribasso d'asta offerto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, si intendono compresi tutte le spese, gli oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore previsti dal presente documento ed in particolare quelli indicati agli artt. 48 e 49.

3. I prezzi relativi alla manodopera riportati del Prezziario regionale dei Lavori Pubblici approvato con DGRV n. 603 del 10 maggio 2011 ad aggiornato al 2013, sono determinati a partire dal costo elementare della Manodopera individuato nel Settore A "Manodopera" - Divisa per manodopera edile ed impiantistica:
Detto costo è stato poi maggiorato delle seguenti voci:
del 15 % per spese generali;
del 10 % per utile d'impresa.
alle quali viene applicato in ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
4. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, nel Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici 2013, indicato al comma 1, e sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.

Articolo 1.5) TERMINI PER L'ESECUZIONE

1.5.1. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l'art. 133 del regolamento generale.
5. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.
6. Nel caso di differenze riscontrate, all'atto della consegna dei lavori, fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, un originale del DURC in data non anteriore

a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

1.5.2. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si fa tuttavia presente, che il ripristino finale delle pavimentazioni con conglomerato bituminoso chiuso o tappeto d'usura, rappresenta una lavorazione autonoma per la quale potrebbe rendersi necessaria, sotto il profilo tecnico, una sospensione intermedia a discrezione della Direzione dei Lavori, anche fino al limite di dodici mesi.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, il termine può essere sospeso, senza che l'Appaltatore possa per questo chiedere la rescissione del contratto o la corresponsione di maggiori compensi, per le lavorazioni indicate dal comma precedente (conglomerato bituminoso chiuso o tappeto d'usura), a discrezione della direzione lavori, rimanere sospeso per non più di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dei giorni piovosi corrispondenti alle medie stagionali.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma lavori di cui al successivo art. 17 che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

1.5.3. Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono altresì considerate circostanze speciali tutte le altre situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale e dalla D.G.R. 02/08/05 n.2120.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera in cantiere al momento della sospensione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, neanche attraverso l'accettazione tacita, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
8. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

1.5.4. Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari **all'1 per mille** dell'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di **ritardo**:
 - a) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto all'eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17. In caso contrario si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 5, sempreché la Stazione appaltante non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni alla Stazione appaltante, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell'opera di che trattasi.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
9. Qualora l'appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
10. Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del Direttore dei Lavori e del responsabile del procedimento, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, la stazione appaltante, previa diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni, trasmessa con raccomandata A/R, data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, entro i limiti del 10 per cento dell'importo contrattuale, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa avvalendosi anche sulla garanzia contrattuale.
11. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà della stazione appaltante, previa comunicazione all'impresa appaltatrice mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa avvalendosi anche sulla garanzia contrattuale.
12. L'importo complessivo a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione in caso di ritardo nell'adempimento di cui al comma 11, non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le spese siano di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. Qualora, invece, le spese a carico dell'Appaltatore siano di importo inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del responsabile del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dalla stazione appaltante ai sensi del comma 10, la penale pecuniaria di cui al comma 1, per la parte residua al raggiungimento del 10 per cento dell'importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 1.6) DISCIPLINA ECONOMICA

1.6.1. Anticipazione

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori è prevista e disciplinata ai sensi dell'art. 35 comma 18 dal codice dei contratti, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.
2. In ogni caso, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento
3. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
4. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

1.6.2. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del codice dei contratti, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge;
3. Ogni qualvolta che i lavori eseguiti raggiungano l'importo minimo previsto per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente al responsabile del procedimento il quale emette e trasmette all'Amministrazione, entro i 45 giorni dalla maturazione del SAL, il corrispondente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data.
4. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 3, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i 45 giorni dalla maturazione del SAL, il relativo certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 3 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1, con le stesse modalità e termini previsti al comma 3 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2.
6. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di redazione del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato.
7. Il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti.
8. Qualora, si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 103 comma 2 del codice dei contratti, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 29. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di provvederà ai sensi art. 30 comma 6.

1.6.3. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e la relativa relazione, sono redatti dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 47 secondo le modalità stabilite all'art. 200 del Regolamento.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 201 del Regolamento.
3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'articolo 59 comma 5 del presente documento, nulla ostando, è pagata entro i successivi 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6 del Codice dei Contratti, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n. 123 (adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti).
4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti, si rinvia a riguardo a quanto disposto dall'art. 43 del presente documento.

Articolo 1.7) CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

1.7.1. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o

viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. ***La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.***
4. **L'elenco dei prezzi unitari, l'analisi dei prezzi a corpo e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.**
5. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. B, come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a corpo in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
7. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi allegati allo stesso e al piano di sicurezza e coordinamento redatto, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.7.2. Lavori in economia

1. Le lavorazioni e forniture in economia non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni, con le modalità previste dall'art 179 del Regolamento

1.7.3. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori

Articolo 1.8) CAUZIONI GARANZIE E ASSICURAZIONI

1.8.1. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo complessivo a base d'appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. Il contratto fideiussorio per la cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123 e dell'art. 93 del Codice dei contratti.
3. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

1.8.2. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva - Ulteriori garanzie

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia definitiva", a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito.
3. La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis ("aggiornamento per reintegro somma garantita") di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti, adeguandole ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti.
4. L'Amministrazione può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, secondo quanto previsto dall'art. 103 del codice contratti comprese le spese dei lavori di completamento da eseguirsi in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 103 comma 2 del codice dei contratti. L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza dichiarazione dell'Autorità giudiziale in conformità a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 103 del Codice dei contratti.
5. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.

1.8.3. Riduzione delle garanzie

1. Il valore della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 e della cauzione definitiva di cui all'art. 32 è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee ai sensi del D. Lgs. 50/16.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria o da una mandante.

1.8.4. Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietaria delle opere preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza, inoltre, deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione deve essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, e copia di detta polizza deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

2. Ai sensi dello schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, è stabilito che qualora la stazione appaltante si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, per le somme dovute all'impresa di assicurazione, si utilizzeranno gli importi dovuti all'impresa appaltatrice, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto (importo aggiudicazione): euro _____ ,
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro **30.000,00** ,
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro **20.000,00** ,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi di cui all'art.14 dello schema di polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12/03/2004, n.123, deve essere non inferiore a € **500.000,00**.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti,

giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Articolo 1.9) DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

1.9.1. Variazioni dei lavori

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto ed ordinare quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, per le ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti e con l'osservanza delle disposizioni, modalità e procedure e nei termini e limiti stabiliti dall'articolo 43 (comma 8) del DPR 207/2010.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
4. Sono comunque ammesse varianti in diminuzione migliorative, proposte dall'appaltatore regolate dall'articolo 106 del DL 50/2016.
5. Qualora le varianti in corso d'opera delle lavorazioni e forniture di cui al presente articolo comportino anche ulteriori costi della sicurezza, per la stima di tali ulteriori costi si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.81/2008. I costi della sicurezza, così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante ed individuano la parte dell'importo da non assoggettare a ribasso.
6. Sono ammesse varianti anche per i costi della sicurezza, principalmente per i casi contemplati al comma 7 dell'articolo 40 del presente C.S.A., sempre però ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
7. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice dei contratti, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei Contratti solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
8. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 106 comma 12, nell'interesse dell'amministrazione, modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità. L'importo aggiuntivo relativo a tali modifiche non può superare il 20 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato.
9. In caso di variazione dei lavori in aumento, è sottoscritto un atto di sottomissione, se l'importo in aumento è contenuto entro il "quinto d'obbligo" oppure, negli altri casi, un atto aggiuntivo, quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di esecuzione delle lavorazioni in variante.

Articolo 1.10) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.10.1. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi in pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 108 del Codice dei Contratti in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81, l'appaltatore deve trasmettere alla Amministrazione, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori e se non già trasmessi per la stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata.
6. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2009.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2009;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.
7. L'appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 5 e al comma 6, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Amministrazione;
8. Gli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 devono essere assolti:
 - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 48 qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Amministrazione, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
9. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 41 del presente documento, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

1.10.2. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n.

81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 38, commi 5, 6 o 9, oppure agli articoli 40, 41, 42.

1.10.3. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dall'Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Amministrazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08.

1.10.4. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore dei lavori, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Amministrazione, un piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08 con i contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato Decreto.
2. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Amministrazione, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. 81/08.

1.10.5. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 1.11) CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

1.11.1. Accordo bonario e definizione delle controversie

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si applicherà l'art. 205 del Codice contratti.
2. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità.
3. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.

4. Le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.
5. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso in misura tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 205 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti.
6. Anche al di fuori dei casi esposti l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivante dall'esecuzione del contratto risolvendole mediante transazione secondo quanto previsto dall'art. 208 del codice dei contratti.
7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte o dagli arbitri (art. 209 codice contratti) o dalla magistratura ordinaria.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

1.11.2. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si applicano anche le ulteriori seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
 - a) obbligo dell'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
 - b) obbligo per l'appaltatore e per l'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
 - c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, l'ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
2. La garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui sopra in materia di tutela dei lavoratori.
3. In caso di irregolarità retributiva, il pagamento delle somme dovute sarà eseguito dalla stazione appaltante con le modalità seguenti.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
6. Ai sensi del decreto-legge 15 luglio 2011, n. 111, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

7. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.
8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1.11.3. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 108 del codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. La risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio è comunicata all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente decurtato degli oneri aggiuntivi derivante dallo scioglimento del contratto ex art. 108 comma 5 del codice dei contratti.

Articolo 1.12) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.12.1. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente documento nonché dagli atti contrattuali.
2. Ultimati i lavori l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Direttore Lavori che procederà, immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo, in doppio esemplare il certificato di ultimazione lavori previsto dall'art. 199 del Regolamento.
3. Qualora l'opera risulti mancante di qualche lavorazione di modesta si applicherà il comma 2 del citato art. 199 del Regolamento.
4. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente documento, nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente documento.

6. Dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrerà un periodo di garanzia della durata di 24 mesi. Durante detto periodo l'amministrazione potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti e vizi; nel quale caso l'appaltatore dovrà procedere agli interventi richiesti senza aver diritto a compensi aggiuntivi. Allo scadere del periodo di garanzia l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza di cui al precedente art. 31 comma 5.

1.12.2. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X Capo I e Capo II del Regolamento e dall'art. 102 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del Codice dei Contratti il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
3. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le modalità stabilite dall'art. 237 del Regolamento.

1.12.3. Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio.
2. Qualora la l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede a redigere apposito verbale di cui al comma 2 dell'art. 200 del Regolamento generale. La presa in consegna anticipata è comunque condizionata a quanto previsto al succitato art. 200 del regolamento
4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dalla stazione appaltante e comunicato all'appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento
5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
6. Qualora la Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Articolo 1.13) NORME FINALI

1.13.1. Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture + costi della sicurezza) e perciò a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 45 del capitolato generale d'appalto:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza, alla salute ed all'igiene nei cantieri stessi;
 - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dal dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie d'accesso al cantiere;
 - f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni;
 - j) l'onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite
 - k) comunque, tutti i costi della sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs.81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere interessato;
2. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di mettere a disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure dell'ufficio di direzione dei lavori, entro il termine di 3 giorni:
 1. copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
 2. copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
 3. copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
 4. e ogni altro documento previsto dalla normativa in vigore.

In materia di sicurezza dette imprese hanno altresì l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dal D.L.gs 81/2008.

3. L'appaltatore è inoltre tenuto:

1. ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
2. a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, con indicati il cognome e nome del lavoratore, la denominazione dell'impresa di appartenenza ed il numero di matricola, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere, oltre alla fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del committente.
4. Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli oneri e spese di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al quinto d'obbligo:
 - a) l'onere per la fornitura e posa di tutta la segnaletica di deviazione richiesta dalla Direzione Lavori che di volta in volta viene ritenuta necessaria per le varie fasi lavorative in accordo con il piano di sicurezza;
 - b) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione e dalle forniture;
 - c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto, alle normative tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;

- e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato (art. 26 del Dgr n. 2120 del 02/08/2005);
- g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con

divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'ideonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- t) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- u) le spese per la redazione dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
- v) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
- w) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'Appalto, nel periodo intercorrente tra la loro ultimazione ed il collaudo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti.
- x) il rispetto della visita della Direzione Lavori prima di procedere a getti di qualsiasi conglomerato e di chiudere le casseforme di getto in modo che non siano più visibili i ferri d'armo.
- y) la concessione dell'uso anticipato di una parte delle opere eseguite se richiesto dalla Direzione dei Lavori senza richiesta di compenso alcuno; sarà solo facoltà dell'Appaltatore richiedere che sia redatto il regolare verbale di constatazione delle opere, per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da possibili responsabilità in caso di danneggiamenti che potessero derivare alle opere consegnate.
- z) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere, della situazione di fatto, dell'avanzamento dei lavori, del numero e dimensioni che di volta in volta verranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
- aa) L'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette, a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati dei lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che

L'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come anche dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

- bb) La pulizia dei luoghi durante l'esecuzione dei lavori, con sgombero ed allontanamento periodico dei materiali di risulta e la sistemazione finale allo stato preesistente dei luoghi interessati anche indirettamente dai lavori, in particolare mediante regolarizzazione delle superfici dei cortili, dei passaggi, dei camminamenti e dei piazzali con stesa di materiale inerte di adeguata granulometria.
- cc) La sistemazione in quota secondo le pendenze e le livellette di progetto di tutti i chiusini d'ispezione dei vari sottoservizi. Detta operazione deve essere effettuata esclusivamente prima della stesa del tappeto di usura. Successivamente alla stesa del manto di usura, tutti i chiusini di ispezione e caditoie dovranno essere aperti e ripuliti di tutte le impurità tra il chiusino ed il relativo telaio e dai pozzetti sifonati si dovrà asportare l'eventuale materiale entrato dalle feritoie del chiusino durante i lavori.
- 3 L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Asco Piave, Asco TLC, Servizi Idrici Sinistra Piave e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate nonché eseguire tutti gli interventi richiesti dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevedibili ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità della stazione appaltante.
- 4 Inoltre, l'appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.
- 5 L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (stazione appaltante, responsabile del procedimento, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:
- a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le casse edili, se obbligatorie, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni alla data di consegna;
- b) copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto dell'emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso, lo pretenda il direttore dei lavori,
- c) il nominativo del "Direttore Tecnico Responsabile di cantiere".
- ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni:
- d) dichiarazione circa l'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori;
- ai sensi del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187:
- e) solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall'art. 1 del suddetto decreto;

- inoltre:

- f) programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
8. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.
 9. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore.
 10. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall'articolo 16 del presente capitolato.

1.13.2. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

- 4 L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in duplice copia, una monografia sugli impianti tecnologici eseguiti nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/2008) e dei quadri elettrici (CEI 17-13 e/o 23-51-30), fornire i manuali, schemi, documentazione, scheda primo avviamento, estrema garanzia del regolatore di potenza, stesura domanda di omologazione ISPESL, con relativi allegati.
- 5 Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori o della stazione appaltante committente, l'appaltatore è tenuto altresì a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta installazione, elaborati "come costruito" sia su carta che su supporto informatico, e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o dall'Amministrazione in genere o dagli organi di collaudo. L'appaltatore è tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da altri Enti (es. Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del Gas, ENEL ecc..) Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo contrattuale sia per i lavori a corpo che per quelli a misura
- 6 Il compenso per gli obblighi e oneri di cui agli articoli 52 e 53 è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

Articolo 1.14) CARTELLO DI CANTIERE

1. La realizzazione e l'installazione del cartello di cantiere sono a carico dell'Appaltatore e dovrà avere i seguenti contenuti:

TABELLA C – Cartellone di cantiere

REALIZZAZIONE DI UN INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA MAZZINI E VIA FORNACE
APPROVAZIONE PROGETTO: Delibera Giunta Comunale n.
FINANZIAMENTO: Opera finanziata con
PROGETTO:
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
DIRETTORE DEI LAVORI:
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
RESPONSABILE LAVORI:
Importo di progetto: €
Importo di aggiudicazione: €
Data consegna lavori:
Data ultimazione lavori:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
IMPRESA AGGIUDICATRICE:
DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA: (da indicare)
DIRETTORE DI CANTIERE: (da indicare)

Indice

CAPITOLO 1) DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI	1
ARTICOLO 1.1) OGGETTO DELL'APPALTO	1
ARTICOLO 1.2) FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO	2
ARTICOLO 1.3) DESCRIZIONE LAVORAZIONI	3
ARTICOLO 1.4) DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
1.4.1. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	4
1.4.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
1.4.3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	5
1.4.4. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	5
1.4.5. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	6
1.4.6. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	6
1.4.7. ELENCO PREZZI UNITARI – COSTI DELLA SICUREZZA – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	6
ARTICOLO 1.5) TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
1.5.1. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	7
1.5.2. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	8
1.5.3. SOSPENSIONI E PROROGHE	8
1.5.4. PENALI IN CASO DI RITARDO – CLAUSOLA PENALE	9
ARTICOLO 1.6) DISCIPLINA ECONOMICA	11
1.6.1. ANTICIPAZIONE	11
1.6.2. PAGAMENTI IN ACCONTO	11
1.6.3. PAGAMENTI A SALDO	12
ARTICOLO 1.7) CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	12
1.7.1. LAVORI A CORPO	12
1.7.2. LAVORI IN ECONOMIA	13
1.7.3. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	13
ARTICOLO 1.8) CAUZIONI GARANZIE E ASSICURAZIONI	13
1.8.1. CAUZIONE PROVVISORIA	13
1.8.2. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA - ULTERIORI GARANZIE	14
1.8.3. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	14
1.8.4. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	15
ARTICOLO 1.9) DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	16
1.9.1. VARIAZIONI DEI LAVORI	16
ARTICOLO 1.10) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	16
1.10.1. NORME DI SICUREZZA GENERALI	16
1.10.2. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	17
1.10.3. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	18
1.10.4. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	18
1.10.5. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	18
ARTICOLO 1.11) CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	18
1.11.1. ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
1.11.2. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	19
1.11.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	20
ARTICOLO 1.12) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	20
1.12.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	20
1.12.2. TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	21
1.12.3. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI	21
ARTICOLO 1.13) NORME FINALI	22

1.13.1. SPESE, ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
1.13.2. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	27
ARTICOLO 1.14) CARTELLO DI CANTIERE	29